

Polizza Protezione dei beni

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Gap "Todo" Auto e Moto

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Gap "Todo" Auto e Moto è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo indicato nel contratto di finanziamento.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
- ✓ **Distruzione per danno totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta ad incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.

Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a:

- per gli Autoveicoli € 15.000,00;
- per i Motoveicoli € 5.000,00.



Che cosa non è Assicurato

Per tutte le Sezioni

- ✗ I motoveicoli che alla Data di Decorrenza hanno più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione
- ✗ Gli Autoveicoli che alla Data di Decorrenza hanno più di 4 (quattro) anni dalla data di 1a immatricolazione
- ✗ I Veicoli con Valore d'Acquisto superiore a:
 - € 75.000 per gli Autoveicoli;
 - € 20.000 per i Motoveicoli.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato)

- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
 - ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
 - ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
 - ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
 - ! trasporto di cose o animali;
 - ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
 - ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
 - ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:
- ! i Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
 - ! ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
 - ! i Veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
 - ! i Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).



Come e quando devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa).

Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza ed ha durata pari alla durata del Finanziamento. La Polizza cessa alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla Data di Decorrenza per gli Autoveicoli nuovi, 60 mesi per gli Autoveicoli usati e 60 mesi dalla Data di Decorrenza per i Motoveicoli sia nuovi che usati. La Polizza cessa decorsi 84 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli ed i Motoveicoli usati.



Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, FAX oppure tramite e-mail.

GAP TODO

Polizza Collettiva n° 5234/02 – Edizione ottobre 2018



E' UN SERVIZIO ESCLUSIVO PER I CLIENTI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02 "TODO" Auto e Moto (ed.10.2018)

DEFINIZIONI:

Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l'acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza.

Assicurato: il soggetto, che può coincidere con l'Aderente, proprietario del Veicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato dalla Contraente.

Assicuratore / Compagnia:

Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Autoveicolo: l'autoveicolo e/o veicolo commerciale indicato nel contratto di finanziamento in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di prima immatricolazione.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio, 33/E -10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.

Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente.

Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.

Finanziamento: contratto di finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Veicolo.

Furto Totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.



Motoveicolo: il motociclo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1^a immatricolazione, acquistato dall'Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente

Modulo di adesione: documento predisposto della Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscrivere a cura dell'Aderente/Assicurato.

Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5234/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc;

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su:

- Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli;
- Eurotax "due ruote" Giallo per i Motoveicoli.

Valore d'Acquisto: è il valore del Veicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA) così come riportato nel Finanziamento, ma, in caso di Veicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dello stesso Veicolo riportata su Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli, ed Eurotax "due ruote" Giallo per i Motoveicoli, aumentata del 5%.

Veicolo: Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti

Art. 1 Oggetto della Copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare con riferimento agli **artt. 5 "Prestazione Assicurativa", 6 "Massimali" e 7 "Esclusioni"**, si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa

Sono ammessi all'assicurazione coloro che:

- hanno acquisito, tramite sottoscrizione di un Finanziamento erogato dalla Contraente:
 - un Motoveicolo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di 1^a immatricolazione; o
 - un Autoveicolo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di 1^a immatricolazione;
- hanno aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l'apposito Modulo di adesione.

Sono altresì ammessi all'assicurazione esclusivamente Veicoli con Valore d'Acquisto massimo pari a:

- € 75.000 per gli Autoveicoli;
- € 20.000 per i Motoveicoli.

Art. 2.1 Condizioni al momento dall'adesione

Il contratto di assicurazione può essere concluso se, al momento dell'adesione:



- L'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- L'Aderente o l'Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- L'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
- L'Aderente ha la propria residenza in Italia.

Art. 2.2 Condizioni durante l'assicurazione

L'assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- L'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- gli Stati di cui l'Aderente/Assicurato era cittadino al momento dell'adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure gli Stati di cui l'Aderente/Assicurato acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

L'Aderente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se l'Aderente/Assicurato non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato.

In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata del Finanziamento.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla Data di Decorrenza, per gli Autoveicoli nuovi 60 per gli Autoveicoli usati e 60 mesi dalla Data di Decorrenza per i Motoveicoli sia nuovi che usati;
- decorsi 84 mesi dalla data di 1a immatricolazione per gli Autoveicoli ed i Motoveicoli usati;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;



- in caso di liquidazione della Prestazione Assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- la copertura assicurativa ha termine altresì nel caso di alienazione dell'Autoveicolo. L'Assicurato dovrà darne comunicazione per iscritto alla Contraente, allegando idonea documentazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico comprovante la perdita della proprietà. Solo a seguito del corretto adempimento dei predetti obblighi informativi l'Aderente non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio;
- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza, oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
- se l'Assicurato/l'Aderente trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato/dell'Aderente, con effetto dalla data di applicazione.

Art. 3.3 Estinzione anticipata e Portabilità

In caso di Estinzione Anticipata e di Portabilità le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine inizialmente concordato per il rimborso del Finanziamento.

Art. 4 Diritto di recesso

Recesso dell'Aderente

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano

Email: lineapersone@cardif.com.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione.

In caso di scelta di una durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di adesione, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'assicurazione se, dopo l'accesso in copertura, l'Aderente/Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia può, inoltre, recedere dall'assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in



sede di sottoscrizione dell'assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Art. 5 Prestazione assicurativa

Ferme le esclusioni di cui all'art. 7 "Esclusioni", l'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 "Massimali", un importo pari al 20% del Valore d'Acquisto.

Art. 6 Massimali

Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a:

- per gli Autoveicoli € 15.000,00;
- per i Motoveicoli € 5.000,00.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Veicolo.

Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato)*
- (b) *sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- (c) *atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- (d) *partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;*
- (e) *trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;*
- (f) *trasporto di cose o animali;*
- (g) *guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *i Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*
- (n) *i Veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (o) *i Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

Art. 8 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario irrevocabile è l'Assicurato.

In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni



finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 9 Premi dell'assicurazione

Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa). L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue per il prodotto TODO abbinato a Autoveicoli è calcolato come segue:

$$2,99\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)}$$

L'ammontare totale del Premio lordo per il prodotto TODO abbinato a Motoveicoli è calcolato come segue:

$$3,99\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)}$$

Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

L'ammontare totale del Premio unico, indicato nel Modulo di adesione, è comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antirackett).

Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a

Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri

Casella Postale 421 – 20123 Milano

e-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com

fax n. 02 30329810.

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero **800.900.780 - +39.02/77.22.46.86 dall'estero (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).**

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale del Veicolo:

- (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
- (c) copia del certificato di proprietà del Veicolo ;
- (d) copia del contratto di Finanziamento;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- (g) copia della fattura di acquisto del Veicolo.

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo:

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà del Veicolo;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro;
- (g) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto del Veicolo;
- (i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del



certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Tutti i pagamenti dell'Assicuratore, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea .

Art. 12 Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 13 Estensione territoriale

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'Art. 7 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 14 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art.10 (Denuncia sinistri), 18 (Reclami), 19 (privacy) tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative alla Polizza dovranno essere fatte a:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita

Casella Postale 550 –20123 Milano

e-mail: servizioclienti@cardif.com

fax n. 02 30329809.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo sul contratto di Finanziamento. Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate non sono opponibili all'altra parte.

La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS.

L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 15 Cessione dei diritti

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18 Reclami

Reclami alla Compagnia



Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta per posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, ai seguenti recapiti:

- > **Cardif - Ufficio Reclami**
Piazza Lina Bo Bardi 3
20124 Milano
- > e-mail reclami@cardif.com
- > fax 02.77.224.265

E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

La Compagnia si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

- > **IVASS - Servizio tutela del consumatore**
Via del Quirinale 21
00187 Roma
- > ivass@pec.ivass.it
- > fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su www.ec.europa.eu/fin-net)



- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza

L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito:

<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

Protezione dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
 - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;



- o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

> data.protection.italy@cardif.com



> P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.